

## **REGISTRO INFORMATIZZATO SICUREZZA**

### **Origine dello strumento e obiettivi**

La formazione e l'aggiornamento obbligatorio in materia di Salute e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro impone di prestare una particolare attenzione al tema della tracciabilità degli interventi formativi. Si tratta di un nodo cruciale dell'attuale sistema formativo ed un tema da sempre al centro dell'interesse regionale.

L'ordinamento in materia di sicurezza sul lavoro prevede un modello di formazione professionale obbligatoria che individua, di volta in volta, i soggetti formatori.

Questa modalità operativa, se per un verso ha consentito l'avvio di una massiccia campagna formativa ad opera di soggetti a stretto contatto con le imprese (associazioni datoriali, organizzazioni sindacali, organismi paritetici, enti bilaterali ecc.), dall'altro ha drasticamente ridotto la possibilità di una regia unica, ad esempio, per la gestione delle anagrafiche dei soggetti formati.

Tuttavia recentemente è stato fatto qualche passo in avanti nella direzione di un maggior coordinamento delle informazioni.

In particolare per quanto riguarda l'applicazione dell'art. 73, comma 5, con il quale si è demandato alla Conferenza Stato Regioni l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione. L'Accordo in Conferenza Stato Regioni 22 febbraio 2012, n. 53, ha definito le attrezzature per cui è prevista la disciplina di cui sopra, individuando, come di consueto, anche i soggetti formatori, i requisiti dei docenti, gli indirizzi e i requisiti minimi dei corsi.

La novità è rappresentata dal passaggio con il quale lo stesso accordo ha imposto che i diversi soggetti gestori trasmettano alla Regione i verbali d'esame al fine di costituire uno specifico registro informatizzato.

Sfruttando questo strumento, sono state poste le basi per la costruzione di un registro unico regionale informatizzato di tutta la formazione professionale in materia di sicurezza sul lavoro, naturalmente a partire da alcuni obblighi specifici, quale appunto quello in materia di attrezzature.

### **Passaggi operativi**

Prima di procedere con i successivi passaggi, si raccomanda di prendere visione del "Manuale Operativo - Registro Informatizzato Sicurezza", che illustra passo passo le diverse fasi nelle quali si articola la procedura.

I passaggi principali per l'utilizzo del Registro sono:

- Richiesta di registrazione da parte dell'ente al Registro Informatizzato Sicurezza (clic sul comando "Richiesta Registrazione Ente per Registro Informatizzato Sicurezza").
- Verifica dei dati e autorizzazione all'utilizzo da parte della Regione
- Inserimento dei dati di intervento formativo e anagrafiche (allievi, formatori, istruttori).

A partire dal secondo accesso è sufficiente cliccare sul campo "Login" (subito sotto al logo regionale) e inserire le proprie credenziali.